Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

I.C.I.P., società per azioni, in Milano: Obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % 1959-1975 sorteggiate il 25 febbraio 1970. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 %, emissione 1961, sorteggiate il 27 aprile 1970. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni (incorporata dalla Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1970. — **Comune di Genova - Ripartizione Ispettorato di Ragioneria - Servizi Finanziari e di Tesoreria:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1970. — **Società Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1970. — **Silos Livornesi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1970. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1970. — **Società Alfa Laval, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1970. — **C.L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1970. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1970 (Prestito 1-12-1954). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1970 (Prestito 1-12-1956). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970 (Prestito 4-12-1954). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970 (Prestito 27-8-1958). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970 (Prestito 5-12-1960). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970 (Prestito 2-12-1961). — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1970. — **Ve-Tri - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1970. — **Luigi Malabarba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1970. — **Fabbrica Conduttori Elettrici ing. Dessalles e Borzino, società a responsabilità limitata, in San Mauro Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970. — **Immobiliare Subalpina San Matteo Nord, società per azioni (incorporata nella Fabbrica Conduttori Elettrici ing. Dessalles e Borzino, s. r. l.), in San Mauro Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1970. — **Smalteria e Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1970. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI 1965 6 % II Serie sorteggiate il 13 maggio 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1309.**

Modificazioni al regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con cui venne approvato il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 742, concernente modificazioni all'art. 17 del citato regolamento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 17 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 742, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e agli ufficiali e agenti della forza pubblica che abbiano accertato e verbalizzato contravvenzioni e le modalità di assegnazione dei premi medesimi ».

Art. 2.

L'art. 64 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto può essere ripartito in inserti. Per ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono.

E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione « Manoscritti con lettera di accompagnamento ». Le istanze in carta bollata accompagnanti i documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 20 grammi.

I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere ».

Art. 3.

L'art. 65 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate stampe, ed ammesse a fruire della tariffa relativa, le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia, o di qualsiasi processo meccanico facile a riconoscersi, eccetto il calco, la macchina da scrivere e i timbri a carattere mobili o fissi.

Sono ammessi allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche.

Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, annullati o no, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' però consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di predisporvi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline dello Stato, semplici, in bianco ».

Art. 4.

L'art. 71 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Non può fruire della tariffa stabilita per le stampe periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato dopo la tiratura, o a mano o mediante processo meccanico.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 72 e 73, è consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purchè venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere.

E' altresì consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purchè questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione « stampe con lettera d'accompagnamento ».

Per i pieghi di stampe di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non rispondenti a tutte le condizioni per essi prescritte trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 42, secondo comma, del codice postale.

Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purchè siano dichiarate e francate interamente come tali ».

Art. 5.

L'art. 74 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Le pubblicazioni, per essere considerate periodiche agli effetti postali, debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data, il numero progressivo e la indicazione della loro periodicità e debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo, con fogli di eguale formato regolarmente numerati.

E' consentito che una pubblicazione consti di più parti purchè queste abbiano la stessa periodicità e non possono formare oggetto di più associazioni distinte.

Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, qualsiasi inserto redazionale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza schede di associazione, locandine, ecc., attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte.

Le stampe periodiche dei primi tre gruppi possono recare pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli, regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo. Le stampe periodiche, che recano pubblicità in misura eccedente il 70 % della loro superficie totale, sono assoggettate alla tassa prevista per i porti successivi al primo dei periodici di IV gruppo. Sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.

Le stampe periodiche di qualsiasi gruppo possono anche contenere, verso corresponsione della soprattassa per essi stabilita, inserti pubblicitari a favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.

La pubblicità di cui ai commi precedenti può inoltre essere corredata di piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni.

Unitamente alle altre prescritte indicazioni, le stampe periodiche devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicità contenuta. Gli inserti pubblicitari saranno singolarmente contraddistinti dalla indicazione I. P.

La omissione o l'inesattezza di tali indicazioni è considerata, per gli effetti dell'art. 73 del codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto ».

Art. 6.

L'art. 82 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati supplementi, e debbono essere francati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 80, applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli redazionali, spediti separatamente.

I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordate associazioni a parte.

I supplementi devono essere spediti dalle stesse località da cui sono spediti i fogli principali, purchè abbiano una intestazione a sè e rechino l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono.

Sono assimiliati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si riferiscono, purchè il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione con le pubblicazioni stesse.

I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati, sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.

Ai supplementi si applicano le norme di cui agli ultimi cinque comma dell'art. 74 ».

Art. 7.

L'art. 88 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se presentata direttamente ad una direzione provinciale, o tre giorni prima se ad un ufficio.

Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di ciascuna pubblicazione ».

Art. 8.

L'art. 89 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Può essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello principale, presso uffici di provincie diverse da quella nella quale i periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa deve essere presentata alla direzione che possiede il conto principale ».

Art. 9.

L'art. 90 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Ogni stampa periodica ammessa alla spedizione in abbonamento deve pubblicarsi regolarmente nei periodi di tempo compresi nel gruppo corrispondente alla tariffa assegnata ai sensi dell'art. 75.

Tuttavia, la tariffa spettante in base alla periodicità già dichiarata deve essere mantenuta nei confronti di

tutti i periodici, esclusi i semestrali, che nel corso dell'anno pubblichino almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbe la periodicità stessa, anche se tali numeri siano cumulati una o più volte, e prescindendo dalla data della effettiva impostazione.

Per i numeri cumulati prima del raggiungimento del quantitativo minimo di cui al comma precedente deve essere addebitata una tassa equivalente a tante volte il porto iniziale quanti sono i numeri riuniti dal periodico, oltre i successivi porti del residuo peso ».

Art. 10.

L'art. 93 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« All'atto di ciascun riscontro, nel caso di constatate irregolarità, si compila un verbale sottoscritto almeno da due agenti dell'amministrazione che debbono aver assistito all'operazione.

L'incaricato della consegna alla posta può assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.

Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo.

I verbali relativi a differenze sono passati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità stabilite con l'art. 56 del codice postale, salvo che la contravvenzione non sia transatta amministrativamente ».

Art. 11.

L'art. 94 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Non sono ammesse al trattamento previsto dall'articolo 55, primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 74 e 82, e le eccezioni che possono essere autorizzate dall'Amministrazione postale.

E' ammessa, invece, di regola la spedizione cumulativa di giornali con uno o più supplementi, o di più periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ciascun esemplare, alla stessa francatura».

Art. 12.

L'art. 97 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati campioni ed ammessi a fruire della relativa tariffa, gli invii di merci di valore commerciale non superiore alle lire quindici e limitate nella quantità, in modo da escludere la presunzione che siano oggetto di smercio.

I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere posti in sacchetti, scatole o fasce mobili, in modo che facilmente si possano verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'amministrazione;

b) non recare alcuna indicazione, eccetto il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica o di mercante, numeri d'ordine, prezzi e indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla diminuzione ed alla quantità disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce. E' consentito però includervi una lettera di accompagnamento alle stesse condizioni previste dal precedente art. 71 per i pieghi di stampe;

c) essere confezionati con le modalità volute dalla amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, liquidi, olio, corpi grassi, polveri secche, coloranti o non, od api vive.

Sono parimenti ammessi alla tariffa dei campioni gli oggetti di storia naturale, animali e piante, secchi o conservati, campioni geologici, ecc., il cui invio non si effettui a scopo commerciale ed il cui imballaggio sia conforme alle prescrizioni riguardanti i campioni di merci ».

Art. 13.

L'art. 109 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse " spedizioni miste „ di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi), ai campioni e ai pacchetti, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni e che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 8 del codice postale.

Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del peso complessivo, è applicabile la tariffa più elevata. Per le spedizioni miste con lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 64, 71 e 97, lettera *b*) ».

Art. 14.

L'art. 110 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite di sole carte manoscritte. Sono sottoposte alla tassa delle lettere quando, contenendo la lettera di accompagnamento, non siano state osservate le disposizioni dell'art. 64.

Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente francate ai sensi dell'articolo precedente, ferma restando la applicazione dell'art. 42 del codice postale qualora, contenendo una lettera di accompagnamento, non siano state osservate le condizioni prescritte.

Non hanno nemmeno corso quando eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti ».

Art. 15.

Gli articoli 81, 83 e 84 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 92. — CARUSO

LEGGE 10 maggio 1970, n. **273.**

Modifica dell'art. 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel primo periodo dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 7, al nome di Trapani è sostituito quello di Palermo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 maggio 1970, n. **274.**

Modifica dell'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole « medicina, chimica e farmacia e agraria », sono sostituite con le parole « medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonchè agraria e medicina veterinaria ».

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970, n. **275.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedaletto dei bambini », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 17 febbraio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedaletto dei bambini », di Bari, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedaletto dei bambini », con sede in Bari, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;
un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 marzo 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. **276.**

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1962, n. 293, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari;

Visto il proprio decreto del 2 giugno 1963, n. 865, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto consortile;

Visto il proprio decreto dell'8 giugno 1964, n. 686, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto consortile;

Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1966, n. 1101, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto consortile;

Vista la deliberazione n. 7/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari;

Vista la nota n. 103243 del 9 dicembre 1969 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la deliberazione del 30 gennaio 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari, nei termini indicati dalla deliberazione n. 7/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1970, n. **277.**

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Romeo e Mimosa Pallanca », con sede in Airole.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Romeo e Mimosa Pallanca », con sede in Airole (Imperia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969.

Nomina del presidente della commissione prevista dallo art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1962, registro n. 15, foglio n. 208, concernente la nomina della commissione prevista dall'art. 3 della citata legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1966, registro n. 73, foglio n. 220, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato, dottor Ferdinando Polistina a presidente della commissione stessa;

Riconosciuta la necessità di procedere alla sostituzione nella carica di cui sopra del dott. Ferdinando Polistina, perchè collocato a riposo;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Caccioppoli è stato designato a sostituire il dott. Ferdinando Polistina;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Caccioppoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato presidente della commissione prevista nell'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in sostituzione del dott. Ferdinando Polistina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

VALSECCHI — CARON — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Registro n. 19 *Poste e telecom., foglio n.* 337

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Competenza per materia del titolare del consolato di 2ª categoria in Gibuti (Somalia francese).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Gibuti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rilascio e rinnovo di passaporti nazionali; vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata in Parigi;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Parigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: MORO

(4416)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Fort-de-France (Martinica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Fort-De-France (Martinica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazione;

rilascio e rinnovo passaporti nazionali; vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Parigi;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

procure generali e speciali su apposito modulo, deposito di scrittura privata, autentica di firma;

sussidi ed erogazioni in denaro, rimpatrio cittadini;

composizione amichevole vertenze, funzioni di arbitro, notificazione, rogatorie, istruttorie, dichiarazioni firmate, querele, atti impugnativi;

depositi consolari, atti di custodia, conservativi, di vigilanza e di amministrazione dei beni successori;

certificati di vita, d'origine, copia atti recevuti e rilasciati, certificati di legislazione, traduzioni, certificati di condizioni economiche e di buona condotta;

comunicazione reati ed estradizioni;

operazioni di leva ed elettorali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del citato titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Parigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

(4417) *Il Ministro*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Approvazione delle nuove misure dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società Sirm, per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo « A », « A1 », e « B », e « C », disciplinanti i rapporti tra le dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi di primo impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1969, con il quale fu approvato l'aumento del 7,92 % dei contributi e dei canoni stessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1969;

Viste le lettere delle società Sirm e Telemar, rispettivamente in data 25 e 26 novembre 1969, con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 16 marzo 1970 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 10,03 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1970;

Decreta:

Articolo unico

I contributi iniziali di primo impianto e i canoni di noleggio e di manutenzione in vigore al 31 dicembre 1969, sono aumentati del 10,03 % con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle, le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO 1

TABELLA « A » - « B »

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati, sia su navi da passeggeri (contratto tipo « A »), sia su navi da carico (contratto tipo « B ») in vigore dal 1° gennaio 1970.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	327.456	596.519
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	609.034	1.120.038
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	675.780	1.226.415
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	454.690	873.923
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione .	202.311	381.686
F	Ricevitori RT per onde medie	185.627	379.602
G	Ricevitori RT per onde corte	196.059	398.369
H	Ricevitori RT di emergenza .	58.398	118.881
I	Radiogoniometri .	381.686	650.749
L	Apparati di autoallarme . .	225.258	425.490
M	Manipolatori automatici	27.109	43.793
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio .	l'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 - C »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	l'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 - C »	

ALLEGATO 2

TABELLA « A1 - C »

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo « A1 »), sia su navi da carico (contratto tipo « C ») in vigore dal 1° gennaio 1970.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	110.539
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	216.916
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	225.258
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione	198.143
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	45.882
F	Ricevitori RT per onde medie	104.287
G	Ricevitori RT per onde corte	106.365
H	Ricevitori RT di emergenza	29.200
I	Radiogoniometri	81.340
L	Apparati di autoallarme	89.682
M	Manipolatori automatici	4.168
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	37.541
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	54.225

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali chimiche e prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica della ditta Crippa e Berger S.p.a., sita in Comerio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4524 in data 19 febbraio 1969, con il quale la ditta Crippa e Berger S.p.a. fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Comerio (Varese), via Stazione, 6;

Vista la lettera in data 9 marzo 1970, con la quale la ditta predetta ha comunicato di aver cessato nella officina sopracennata ogni produzione farmaceutica a seguito del trasferimento della produzione stessa nel nuovo stabilimento di Pomezia;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Crippa e Berger S.p.a., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti chimici da usare in medicina, nella officina sita in Comerio (Varese), via Stazione, 6, rilasciata con decreto ministeriale 4524 del 19 febbraio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1970.

Autorizzazione alla società per azioni La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni la Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, danni delle acque, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano, di Morciano di Romagna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghigi Morciano, di Morciano di Romagna (Forlì), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghigi Morciano, di Morciano di Romagna (Forlì);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 dicembre 1969 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano, di Morciano di Romagna (Forlì), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1969-1970.

Dal 12 gennaio 1970 al 18 gennaio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,370, per girasole U.C. 7,666.

Dal 19 gennaio 1970 al 25 gennaio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,370, per girasole U.C. 7,890.

Dal 26 gennaio 1970 al 1° febbraio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,012, per girasole U.C. 7,647.

Dal 2 febbraio 1970 all'8 febbraio 1970 per colza e ravizzone U.C. 6,800, per girasole U.C. 7,647.

Dal 9 febbraio 1970 al 15 febbraio 1970 per colza e ravizzone U.C. 6,800, per girasole U.C. 7,275.

Dal 16 febbraio 1970 al 22 febbraio 1970 per colza e ravizzone U.C. 6,800, per girasole U.C. 7,042.

Dal 23 febbraio 1970 al 1° marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,044, per girasole U.C. 7,042.

Dal 2 marzo 1970 all'8 marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,044, per girasole U.C. 7,727.

Dal 9 marzo 1970 al 15 marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,044, per girasole U.C. 7,265.

Dal 16 marzo 1970 al 18 marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,730, per girasole U.C. 7,265.

Dal 19 marzo 1970 al 22 marzo 1970 per colza e ravizzone U C. 8,405, per girasole U.C. 7,265.

Dal 23 marzo 1970 al 24 marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,780, per girasole U.C. 6,898.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(4316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia vegetale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di fisiologia vegetale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4824)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giuseppe Politi, nato a S. Pietro in Lama (Lecce) il 29 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 18 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4241)

Il dott. Plinio Pinna Pintor, nato a Torino il 25 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 29 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4242)

Il dott. Franco Pastore, nato a Zenson di Piave (Treviso) il 5 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 30 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4243)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1970, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1970, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.006.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1970, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.350.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.078.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.512.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.110.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.248.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Motta S. Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Motta S. Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.604.770 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.856.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.129.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.176.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Ca' D'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Cà D'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.207.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1970, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.188.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.565.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4694)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.697.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4695)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.148.436 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4696)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.557.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4666)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.115.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.118.717 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Canolo (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.694.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.756.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.494.335 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.167.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	524576	Vacca Gavino di Tranquillo, domiciliato a Picinisco (Frosinone). *Annotazione*: Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore-tesoriere del comune di Picinisco nonchè per la congrega del SS. Sacramento e per la congrega di carità (ora E.C.A.) ed altri enti dello stesso comune per i periodi 1928/1932; 1933/1942. *N.B.* L'annotazione di cui sopra, opportunamente modificata, viene trasportata dalla iscrizione n. 380954 annullata in sede di estensione d'ipoteca. *Annotazione addizionale*: Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il quinquennio 1943/1947, giusta atto 5 dicembre 1942 rog. notaio Tutinelli Vincenzo di S. Donato.	28.700
Id.	524577	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore-tesoriere del comune di Picinisco nonchè per la congrega del SS. Sacramento e per la congrega della Carità (ora E.C.A.) ed altri enti dello stesso comune per i periodi 1928/1932 e 1933/1942. *N.B.* L'annotazione di cui sopra, opportunamente modificata, viene trasportata dall'iscrizione n. 380955 annullata in sede di estensione di ipoteca. *Annotazione addizionale*: Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il quinquennio 1943/1947, giusta atto 5 dicembre 1942, rog. notaio Tutinelli Vincenzo di S. Donato	10.000

Roma, addì 2 maggio 1970

(4501)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Treviso.

Con decreto 14 febbraio 1970, n. 608 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Treviso, segnati nel catasto dei comuni di:

Colle Umberto, sezione *A*, foglio III, mappale 91, fiume Meschio, Ha. 0.00.55;

Colle Umberto, sezione *A*, foglio III, mappale 92, fiume Meschio, Ha. 0.00.88;

Conegliano, sezione *C*, foglio X, mappale 202, torrente Ferrera, Ha. 0.00.40;

Conegliano, sezione *C*, foglio X, mappale 203, torrente Ferrera, Ha. 0.01.23;

Cordignano, sezione *B*, foglio III, mappale 578, fiume Meschio, Ha. 0.00.44;

Cordignano, sezione *B*, foglio III, mappale 580, fiume Meschio, Ha. 0.01.70;

Cordignano, sezione *B*, foglio III, mappale 601, fiume Meschio, Ha. 0.01.20;

Cordignano, sezione *C*, foglio II, mappale 292, fiume Meschio, Ha. 0.07.33;

Gorgo al Monte, sezione *B*, foglio VI, mappale 111, fiume Monticano, Ha. 0.03.30;

Gorgo al Monte, sezione *B*, foglio VII, mappale 64, fiume Monticano, Ha. 0.07.80;

Motta di Livenza, sezione *B*, foglio VI, mappale 157, fiume Livenza, Ha. 0.03.80;

Motta di Livenza, sezione *B*, foglio VI, mappale 205, fiume Livenza, Ha. 0.00.07;

Roncade, sezione *B*, foglio IX, mappale 286, fiume Musestre, Ha. 0.04.40;

Roncade, sezione *B*, foglio IX, mappale 280, fiume Musestre, Ha. 0.00.56;

Roncade, sezione *D*, foglio IV, mappale 240, fiume Musestre, Ha. 0.00.65;

Silea, sezione *A*, foglio VIII, mappale 401, fiume Melma Ha. 0.00.85;

Vittorio Veneto, sezione *B*, foglio XVIII, mappale 695, fiume Meschio, Ha. 0.34.42;

Vittorio Veneto, sezione *B*, foglio XVIII, mappale 694, fiume Meschio, Ha. 0.01.00;

Vittorio Veneto, sezione *C*, foglio III, mappale 870, fiume Meschio, Ha. 0.00.38;

Vittorio Veneto, sezione *H*, foglio III, mappale 638, fiume Meschio, Ha. 0.01.34;

Possagno, sezione Unica, foglio IX, mappale 698 ½, torrente Valle della Chiesa, Ha. 0.01.65;

di complessivi Ha. 0.73.95 ed indicati nelle planimetrie rilasciate in data 22 novembre 1961 e 20 dicembre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4312)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 21 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2062/69, n. 2088/69 e n. 2158/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-10-1969 al 23-10-1969	Paesi terzi dal 24-10-1969 al 30-10-1969	Paesi terzi 31-10-1969	SAMA e PTOM dal 21-10-1969 al 23-10-1969	SAMA e PTOM dal 24-10-1969 al 30-10-1969	SAMA e PTOM 31-10-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	560,60 (1)	560,60 (1)	560,60 (1)	485,60 (1)	485,60 (1)	485,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.916,25	5.916,25	5.916,25	5.603,75	5.603,75	5.603,75
11.01-D	12	Farina di avena	5.063,10	5.063,10	5.063,10	4.750,60	4.750,60	4.750,60
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	18	II. altra	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
11.01-F	22	Farina di riso . .	2.504,35	2.504,35	2.504,35	2.348,10	2.348,10	2.348,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno . . .	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.466,25	2.466,25	2.466,25
11.01-H	28	Farina di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra . .	2.271,85	2.271,85	2.431,25	2.115,60	2.115,60	2.275,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 21-10-1969 al 23-10-1969	Paesi terzi dal 24-10-1969 al 30-10-1969	Paesi terzi 31-10-1969	SAMA e PTOM dal 21-10-1969 al 23-10-1969	SAMA e PTOM dal 24-10-1969 al 30-10-1969	SAMA e PTOM 31-10-1969
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.178,10	5.178,10	5.178,10	4.865,60	4.865,60	4.865,60
	012	III. di orzo	5.916,25	5.916,25	5.916,25	5.603,75	5.603,75	5.603,75
	015	IV. di avena	5.063,10	5.063,10	5.063,10	4.750,60	4.750,60	4.750,60
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra . . .	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.433,10	1.433,10	1.433,10	1.120,60	1.120,60	1.120,60
	025	b. altri	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
	028	VI. di riso	2.504,35	2.504,35	2.504,35	2.348,10	2.348,10	2.348,10
	032	VII. di grano saraceno .	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.466,25	2.466,25	2.466,25
	035	VIII. di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10
	038	IX. di sorgo o di durra .	2.271,85	2.271,85	2.431,25	2.115,60	2.115,60	2.275,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.871,25	4.871,25	4.871,25	4.715,00	4.715,00	4.715,00
	048	II. di segala	3.751,25	3.751,25	3.751,25	3.595,00	3.595,00	3.595,00
	052	III. di orzo	5.137,50	5.137,50	5.137,50	4.981,25	4.981,25	4.981,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.848,10	2.848,10	2.848,10	2.691,85	2.691,85	2.691,85
	058	b. altra	4.379,35	4.379,35	4.379,35	4.223,10	4.223,10	4.223,10
	062	V. di granturco	3.796,25	3.796,25	3.796,25	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	065	VI. di grano saraceno	2.348,10	2.348,10	2.348,10	2.191,85	2.191,85	2.191,85
	068	VII. di miglio	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75	4.663,75
	072	VIII. di sorgo o di durra . . .	3.475,00	3.475,00	3.725,00	3.318,75	3.318,75	3.568,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.828,10	5.828,10	5.828,10	5.671,85	5.671,85	5.671,85
	082	II. di segala . . .	4.481,25	4.481,25	4.481,25	4.325,00	4.325,00	4.325,00
	085	III. di orzo	8.095,60	8.095,60	8.095,60	7.783,10	7.783,10	7.783,10
	088	IV. di aver	4.379,35	4.379,35	4.379,35	4.223,10	4.223,10	4.223,10
	092	V. di granturco	3.796,25	3.796,25	3.796,25	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	095	VI. di grano saraceno . .	2.348,10	2.348,10	2.348,10	2.191,85	2.191,85	2.191,85
	098	VII. di miglio	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75	4.663,75
	102	VIII. di sorgo o di durra . .	3.475,00	3.475,00	3.725,00	3.318,75	3.318,75	3.568,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento . .	3.771,85	3.771,85	3.771,85	3.615,60	3.615,60	3.615,60
	112	II. di segala	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.757,50	2.757,50	2.757,50
	115	III. di orzo	3.331,85	3.331,85	3.331,85	3.175,60	3.175,60	3.175,60
	118	IV. di avena . . .	2.848,10	2.848,10	2.848,10	2.691,85	2.691,85	2.691,85
	122	V. di granturco	2.476,85	2.476,85	2.476,85	2.320,60	2.320,60	2.320,60
	125	VI. di grano saraceno	1.553,75	1.553,75	1.553,75	1.397,50	1.397,50	1.397,50
	128	VII. di miglio	3.129,35	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10	2.973,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-10-1969 al 23-10-1969	Paesi terzi dal 24-10-1969 al 30-10-1969	Paesi terzi 31-10-1969	SAMA e PTOM dal 21-10-1969 al 23-10-1969	SAMA e PTOM dal 24-10-1969 al 30-10-1969	SAMA e PTOM 31-10-1969
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra	2.271,85	2.271,85	2.431,25	2.115,60	2.115,60	2.275,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.693,75	6.693,75	6.693,75	6.381,25	6.381,25	6.381,25
	142	II. di segala	5.178,10	5.178,10	5.178,10	4.865,60	4.865,60	4.865,60
	145	III. di orzo	6.538,75	6.538,75	6.538,75	6.226,25	6.226,25	6.226,25
	148	IV. di avena	5.591,25	5.591,25	5.591,25	5.278,75	5.278,75	5.278,75
	152	V. di granturco .	4.407,50	4.407,50	4.407,50	4.095,00	4.095,00	4.095,00
	155	VI. di riso	4.299,35	4.299,35	4.299,35	3.986,85	3.986,85	3.986,85
	158	VII. di grano saraceno	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.466,25	2.466,25	2.466,25
	162	VIII. di miglio .	5.559,35	5.559,35	5.559,35	5.246,85	5.246,85	5.246,85
	165	IX. di sorgo o di durra	4.046,25	4.046,25	4.327,50	3.733,75	3.733,75	4.015,00
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento . .	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.658,75	2.658,75	2.658,75
	175	II. altri .	2.018,75	2.018,75	2.018,75	1.706,25	1.706,25	1.706,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	716,85	716,85	716,85	448,10	448,10	448,10
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.725,00	4.725,00	4.725,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.065,00	2.065,00	2.065,00	890,00	890,00	890,00
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.872,50	6.872,50	6.872,50	6.310,00	6.310,00	6.310,00
	04	b. altro	5.277,50	5.277,50	5.277,50	4.715,00	4.715,00	4.715,00
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.103,75	6.103,75	6.103,75	5.541,25	5.541,25	5.541,25
	14	b. non nominato	4.703,10	4.703,10	4.703,10	4.140,60	4.140,60	4.140,60
	21	B. torrefatto	5.388,10	5.388,10	5.388,10	4.825,60	4.825,60	4.825,60
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.065,00	2.065,00	2.065,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
	04	II. amido di riso	1.692,50	1.787,50	1.787,50	98,75	193,75	193,75
	07	III. amido di frumento	3.598,10	3.598,10	3.598,10	2.535,60	2.535,60	2.535,60
	14	IV. fecola di patate	2.065,00	2.065,00	2.065,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
	18	V. altri	2.065,00	2.065,00	2.065,00	821,25	821,25	821,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	13.985,00	13.985,00	13.985,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	05	II. altri	10.620,00	10.620,00	10.620,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	08	B. torrefatti	13.985,00	13.985,00	13.985,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-10-1969 al 23-10-1969	Paesi terzi dal 24-10-1969 al 30-10-1969	Paesi terzi 31-10-1969	SAMA e PTOM dal 21-10-1969 al 23-10-1969	SAMA e PTOM dal 24-10-1969 al 30-10-1969	SAMA e PTOM 31-10-1969
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	06	b. altri	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	09	b. non nominati	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.307,50	6.307,50	6.307,50	1.307,50	1.307,50	1.307,50
	12	II. altri	4.440,00	4.440,00	4.440,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	893,10	893,10	893,10	893,10	893,10	893,10
	04	b. altri:						
		1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35	1.429,35
	07	2. non nominati	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35	714,35
	14	b. altri	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75	2.858,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3797)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1962/69, n. 2172/69 e n. 2173/69 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07 previsti:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A);

— all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,379
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,947
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %;	1,705
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,273
	- - superiore al 65 %	2,841

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	1. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore, in peso, di amido:	
	a. inferiore o uguale al 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale al 60 %	9,36
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	11,16
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 70%	12,96
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore al 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale all'80 %	13,86
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore all'80 %	14,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124).

(4257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 172/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,079
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,145
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	8,361
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,738
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,863
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,367
11.01 F	Farina di riso .	2,756
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	5,096
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	3,249
11.01 H	Farina di miglio .	4,390
11.01 K	Farina di sorgo o di durra . .	3,565
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,343
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,343
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,070
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,145
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	8,361
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . .	4,738
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,612
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	4,863
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	3,367
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,756
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	5,096
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	3,249
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,390
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,565
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	6,066

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,343
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,070
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,557
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,738
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	7,432
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,738
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,816
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	3,249
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,390
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,565
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	6,066
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,343
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,088
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,738
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,816
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	3,249
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,390
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,565
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	6,066
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,343
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,145
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,738
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,816
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	3,249
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,390
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,565
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	6,066
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,343
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	8,070
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,145
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	9,290
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,432
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,738
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,816
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,652
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	3,249
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,390
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,565

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,487
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,935
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,586
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,910
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,978
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,709
11.07 B	Malto torrefatto	7,818
11.08 A I	Amido di granturco	1,283
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,826
11.08 A IV	Fecola di patate	1,283
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,283
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	6,956
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	1,594
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,674
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,283
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,674
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,283
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,179
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,179
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,179
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,179
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,179

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(4255)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, per laureati in scienze statistiche ed attuariali

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello suindicato.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella « A » annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « E » annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o, della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma del Regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco

del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) *mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma* dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante la iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza della nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nell'articolo 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Calcolo delle probabilità*:

Gli eventi. Operazioni logiche sugli eventi. Le varie concezioni della probabilità. Variabile casuale. Il problema delle prove ripetute. Scarto. Momenti. Leggi fondamentali di probabilità.

2) *Matematica attuariale*:

Funzioni biometriche fondamentali. Tavole di mortalità. Simboli di commutazione. Valori attuali medi delle fondamentali forme di assicurazione. Premi periodici. Il caricamento dei premi. Riserve matematiche. Elementi di tecnica delle assicurazioni sociali.

3) *Statistica metodologica*:

I dati statistici. Serie e seriazioni. Valori segnaletici. Le medie. La misura della variabilità e della concentrazione. La perequazione dei dati. Studio della correlazione. Indagini parziali. Il metodo del campione.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

diritto amministrativo;
legislazione sulle assicurazioni sociali;
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(Schema di domanda da inviarsi
su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustizione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università . . . . . in data . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . .

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. addì .

(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(4587)

Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'associazione;

3) buona condotta civile e morale.

L'associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione;

5) godimento dei diritti politici;

6) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella « A » annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, etc.);

c) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modifiche ed integrazioni).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra di loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze economiche o commerciali o in economia e commercio con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o, della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla direzione centrale degli affari generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, sotto pena di decadenza dei relativi benefici, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto

per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) e 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante la iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nell'articolo 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale.

La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 10 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 10;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) diritto amministrativo;
2) diritto privato;
3) computisteria e ragioneria generale ed applicata.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

economia politica e scienza delle finanze;

contabilità di Stato;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(Schema di domanda da inviarsi
su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause:

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. addì .

(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(4586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per l'assegnazione di 5 premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano svolto, nell'anno accademico 1969-70, una tesi di laurea su materia attinente alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1962 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi sulla cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di 5 premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1969-70 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Art. 2.

Sul capitolo 1241 dell'anno finanziario 1969 è impegnata la spesa di L. 1.500.000, per l'assegnazione di 5 premi di L. 300.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Registro n. 3 *Previdenza sociale, foglio n.* 290

Bando di concorso «Giovanni Carapezza» per l'assegnazione di 5 premi di L. 300.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso, intitolato alla memoria del direttore generale dott. Giovanni Carapezza, per l'assegnazione di 5 premi di lire 300.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1969-70 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1969-70.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico, o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica o della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 400 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1971, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal segretario della competente facoltà, dal direttore amministrativo e dal rettore della università o da chi ne fa le veci;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti nei singoli esami del corso universitario;

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità, la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli stessi esami dell'intero corso.

Ove tuttavia si riscontri parità di votazione sarà provveduto ad una ripartizione dei premi.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse coope-

rativo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva il diritto di pubblicare integralmente, per estratto o in sintesi, le tesi premiate nella « Rivista della cooperazione » ovvero di pubblicarle in volumi appositi della « Collana di studi cooperativi ».

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4348)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ammissione di diciotto allievi al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1969, con il quale è indetto un concorso per l'anno accademico 1969-70 per l'ammissione di dieci allievi al 1° anno e cinque allievi al 3° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265);

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1969, con cui è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi suddetti (registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1970, registro n. 3 Difesa, foglio n. 159);

Considerato che i cinque posti messi a concorso per il 3° anno dei corsi di cui sopra non sono stati coperti per mancanza di concorrenti presenti agli esami e sono stati devoluti al 1° anno dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 6 giugno 1969 di concorso;

Considerato che l'amministrazione intende avvalersi della facoltà di aumento del quinto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che i candidati, idonei al concorso per il 1° anno dei corsi di cui trattasi, Lala Edoardo e Barba Antonio, classificatisi rispettivamente al 3° e 13° posto della graduatoria di merito, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione ai corsi stessi e che, per effetto di tali rinunce e dell'aumento del quinto dei posti messi a concorso, i classificati idonei che rientrano nel limite dei posti disponibili sono i primi venti classificati nella graduatoria di merito i quali, pertanto, sono anche vincitori del concorso medesimo;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto interministeriale in data 6 giugno 1969 è stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal decreto medesimo;

Decreta:

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto interministeriale 6 giugno 1969 indicato in preambolo:

1) Totaro Gian Paolo
2) Nusdorfi Cristiano
3) Basile Antonio
4) Spano Ferdinando
5) Ometto Lucio
6) Gioiella Giorgio
7) Rigon Giorgio
8) Losito Michele
9) Vinci Giovanni
10) Matarrese Donato
11) Paone Stefano
12) Gentile Antonio
13) Fiorillo Salvatore
14) Vitale Luigi
15) Sterpini Alfredo
16) Morelli Fabrizio
17) Russo Gennaro Lidio
18) Coatto Renzo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 360

(4318)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 dicembre 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferri dott. Pasquale . . . . punti 77,00 su 132
2. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 73,36 »
3. Mendillo dott. Alfredo . » 69,77 »
4. Tognocchi dott. Candido » 69,75 »
5. Pulli dott. Italo Rosario . . . » 68,50 »
6. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 67,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(4317)

Rettifica del decreto ministeriale 22 aprile 1970 relativo al concorso per la copertura di segreterie generali provinciali e comunali delle classi 1ª e 2ª.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1970 è stato rettificato il precedente decreto ministeriale 22 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 4 maggio 1970, nel senso che la segreteria generale del comune di Andria (Bari), della classe *I/B*, non deve considerarsi compresa fra quelle messe a concorso con il citato decreto ministeriale 22 aprile 1970.

(4783)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Viste le rinunzie dell'ostetrica Cervi Marsilia alla condotta ostetrica di Atena Lucana e dell'ostetrica Caponigri Carmela a quella di Montesano sulla Marcellana;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria le ostetriche Cervi Marsilia e Caponigri Carmela;

Considerato che le ostetriche Clemente Mafalda e Rannisi Anna Maria, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare le condotte di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Clemente Mafalda: Atena Lucana;

2) Rannisi Anna Maria: Montesano sulla Marcellana (seconda condotta).

I sindaci dei comuni di Atena Lucana e Montesano sulla Marcellana sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 23 aprile 1970

Il medico provinciale: GALLO

(4250)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 921, del 24 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Marazza prof. Vincenzo, veterinario provinciale di Pavia;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Gallina dott. Elio, veterinario consorziale di Barzanò.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Como, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 13 maggio 1970

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(4714)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello del comune di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 849 dell'11 novembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Pescara;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 936 del 28 ottobre 1969;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione della graduatoria generale di merito formulata dalla predetta commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pezzi Giulio . . . . punti 174,300
2. Possenti Aldo . . . . » 171,300
3. Buccella Raffaele . . . . » 160,357

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 29 aprile 1970

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 463 del 29 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso al posto di direttore del macello del comune di Pescara;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pezzi Giulio, primo classificato della graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei del concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore del posto di direttore del macello del comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 29 aprile 1970

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(4252)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.